

Contratto quadro: <input type="text" value="3900011651"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="20.000,00"/> Appalto: <input type="text"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZSCQ"/>	CIG: <input type="text" value="Z0A315312F"/>	Pagina 1 di 6
Riferimento:		Fornitore: <input type="text" value="3415"/> <b>GEORG FISCHER SPA</b>	
<b>Oggetto:</b> Accordo Quadro per la fornitura di giunti antisfilamento MULTI/ JOINT, di collari di riparazione per condotte di distribuzione acqua, giunti e bigiunti PRIMOFIT per i Magazzini aziendali di Grosseto e Siena.			
<b>Pos.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	
<b>1</b>		<b>Accordo quadro per reintegro giunti</b> Accordo Quadro per la fornitura di giunti antisfilamento MULTI/ JOINT, di collari di riparazione per condotte di distribuzione acqua, giunti e bigiunti PRIMOFIT per i Magazzini aziendali di Grosseto e Siena.	
<b>2</b>		<b>Accordo quadro per reintegro giunti</b> Accordo Quadro per la fornitura di giunti antisfilamento MULTI/ JOINT, di collari di riparazione per condotte di distribuzione acqua, giunti e bigiunti PRIMOFIT per i Magazzini aziendali di Grosseto e Siena.	
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***			

Contratto quadro:

Pagina 2 di 6

**ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.**

Via Mameli, 10 – GROSSETO

**ACCORDO QUADRO**

Fornitura di giunti antisfilamento MULTI/JOINT, di collari di riparazione, Giunti e Bigiunti

PRIMOFIT per condotte di distribuzione acqua La Società Georg Fischer Spa Partita IVA

00814600151 per la durata di 24 mesi - SMART CIG: Z0A315312F

TRA

Acquedotto del Fiora S.p.A.

E

l'Impresa Georg Fischer Spa

(Di seguito denominata anche "Appaltatore"), con Sede legale in Via E. Villoresi, 2/4 20864

Agrate Brianza (MB) Partita IVA: 00814600151

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A., SAP SRM.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto.

**PREMESSO CHE**

con determinazione n. 10918 del 09/04/2021, l'Amministratore Delegato di Acquedotto del

Fiora S.p.A., ha approvato la copertura economica per la procedura negoziata avente ad

Oggetto Affidamento ex art. 125 c. 1 lett. c del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la stipula di un

Accordo Quadro Georg Fischer Spa per la fornitura di giunti antisfilamento MULTI/JOINT, di

collari di riparazione per condotte di distribuzione acqua e Giunti e Bigiunti PRIMOFIT.

Società Georg Fischer Spa." per l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) di cui

€ 20.000,00 per la fornitura vera e propria ed € 0,00 per oneri inerenti la sicurezza non

soggetti a ribasso, per una durata di 24 mesi.

Dalla documentazione agli atti della Stazione Appaltante, risulta che l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per l'affidamento di quanto in oggetto;

l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. (di seguito AdF), come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

Art. 1 – Oggetto

Contratto quadro:

3900011651

Pagina 3 di 6

Accordo Quadro per la Fornitura di giunti antisfilamento MULTI/JOINT, di collari di riparazione, Giunti e Bigiunti PRIMOFIT per condotte di distribuzione acqua La Società Georg Fischer Spa per la durata di 24 mesi.

Le tempistiche e le modalità di consegna della fornitura saranno svolte nell'arco temporale di 24 mesi.

Il Committente si riserva di ordinare gli articoli oggetto del contratto in relazione al

Fabbisogno effettivo, con singoli ordini di acquisto, (call off) senza nessun vincolo sulle quantità totali.

Il presente atto sarà valido a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo contratto e comunque fino al raggiungimento della cifra pattuita.

Adf non sarà obbligato in nessun modo ad effettuare ordini al solo fine di raggiungere la

capienza dell'Accordo Quadro e che Georg Fischer Spa non avrà nulla a pretendere.

Per quanto riguarda le quantità totali degli articoli, si precisa che le stesse potranno subire delle variazioni (più o meno il 20%) in sede di conferma d'ordine per insindacabili esigenze della suddetta Società, senza che per questo l'Impresa aggiudicataria della fornitura possa accampare alcun diritto o alcuna pretesa di modificare i prezzi e gli sconti proposti; pertanto faranno fede solo ed esclusivamente le quantità e le taglie che verranno confermate in sede di emissione dei buoni d'ordine d'acquisto (call off). Nel caso in cui il Committente non si avvallesse della suddetta facoltà, il contratto si intenderà comunque decaduto e privo di ogni effetto al raggiungimento dell'importo di aggiudicazione senza che il Fornitore possa pretendere compenso alcuno.

Art. 2 – Caratteristiche costruttive

- In ordine alle caratteristiche costruttive, conformità e taglie della fornitura oggetto del presente contratto, si rinvia integralmente a quanto dettagliatamente disciplinato nei Cataloghi Listini

- MULTI/JOINT® 3000 Plus DN50 - DN600
- Collari di riparazione per condotte di distribuzione acqua, gas e impianti industriali
- PRIMOFIT®

- Art. 3 – Condizioni e Documenti

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Offerta economica;
- MULTI/JOINT® 3000 Plus DN50 – DN 600 Sconto 55%
- Collari di riparazione per condotte di distribuzione acqua Sconto 55%
- PRIMOFIT® Sconto 55%

Che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Art. 4 – Durata

Contratto quadro:

3900011651

Pagina 4 di 6

La durata dell'appalto è pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del presente contratto e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale e prevede l'obbligo, per l'impresa appaltatrice, di eseguire le forniture sulla base di ordini di acquisto in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto stesso.

Art. 5 – Tempi, modalità e luogo di consegna

1. La fornitura relativa a ciascun ordine di acquisto, dovrà essere consegnata in pronta sv. / a convenire per Diametri e Pressioni fuori standard
2. L'eventuale ritardo nelle consegne non dovrà comunque superare i 20 giorni naturali e consecutivi.
3. La consegna della fornitura dovrà avvenire presso i magazzini di Siena e Grosseto di AdF S.p.A.;
4. Al momento della consegna AdF S.p.A. si riserva la facoltà di verificare la conformità dei prodotti rispetto alle caratteristiche individuate e di provvedere al reso della fornitura qualora venissero riscontrate difformità, con addebito al Fornitore di eventuali penali per i ritardi nella consegna stessa.

Art. 6 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto da AdF all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, è fissato in € 20.000,00 (euro ventimila/00) di cui € 0,00 (euro 0/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Le forniture regolarmente eseguite saranno liquidate applicando lo sconto pattuito nei tre listini sopra citati è del 55%.
2. Il pagamento del corrispettivo relativo ad ogni singolo ordine dovrà essere effettuato entro gg. 60 dalla data di emissione della fattura.
3. Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto e non troveranno applicazione l'art. 1664 c.c. e l'art. 1467 c.c.

Art. 7 – Subappalto

Non ammesso

Art. 8 – Obblighi Appaltatore

1. L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il servizio nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
2. L'Impresa Georg Fischer Spa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione secondo le indicazioni del Responsabile della fornitura.

Art. 9 – Penali

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le condizioni e i termini per l'esecuzione della fornitura riportati nei singoli ordini di acquisto e caso di mancato rispetto del termine indicato, saranno applicate le penali previste.
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 10 – Risoluzione

1. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Art. 11 - Ottemperanza al d.lgs. n. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Contratto quadro:

3900011651

Pagina 5 di 6

3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

#### Art. 12 - Tracciabilità flussi finanziari

1. L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

3. L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara (SMART CIG) n. Z0A315312F

#### Art. 13 - Privacy e Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. Si rinvia alla url [www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html](http://www.fiora.it/privacy/informativeprivacy.html)

La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, gli estremi del Data Protection Officer che in Acquedotto del Fiora dal 25.5.2018 è l'Avv. Valentina Frediani, raggiungibile all'indirizzo [DPO@fiora.it](mailto:DPO@fiora.it).

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

# Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;

# Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legata all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate

laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva e rispettiva proprietà.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal

Contratto quadro:

3900011651

Pagina 6 di 6

articolo, assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

In particolare, il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Art. 14 - Foro Competente

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 15 - Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e alle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

Firmato digitalmente Responsabile Acquisti (Dott. Isidoro Fucci)

Per Georg Fischer Spa

Firmato digitalmente il Direttore Generale (Chiaramonte Davide)

#### **INFORMATIVA RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO:**

Il Fornitore con l'accettazione del presente ordine/contratto secondo procedura dichiara e di aver preso visione e accettare quanto indicato nel Mod. 5.5.3.4 "Informativa rischi sui luoghi di lavoro di Acquedotto del Fiora S.p.a." presente fra gli allegati.

Qualora il Fornitore non avesse avuto evidenza di tale modulistica è suo onere al ricevimento dell'ordine/contratto inviare richiesta del suddetto modulo all'indirizzo di posta elettronica [acquisti@cert.fiora.it](mailto:acquisti@cert.fiora.it).

#### **Accettazione contratto**

Si prega il fornitore di eseguire la corretta procedura di "ACCETTAZIONE CONTRATTO" indicata nel corpo della mail con la quale si riceve il contratto in argomento.

In caso di mancata e non corretta esecuzione della procedura, il presente contratto non si intenderà perfezionato ai fini del successivo pagamento della relativa fattura.

Il Responsabile

Unità Acquisti

Isidoro Fucci

Importo globale in EUR 20.000,00